

ART. 1-PERTINENZE

- 1) Viene applicata alle pertinenze **l'aliquota agevolata propria dell'abitazione principale**;
- 2) Si considerano pertinenze dell'abitazione principale:
 - il **sottotetto** della stessa classificato catastalmente come C/2;
 - la **cantina** classificata catastalmente come C/2 purché ubicata nella frazione di residenza, in quanto è ravvisabile un'effettiva relazione funzionale corrente tra la cosa principale e quella accessoria;
 - il **garage** o box auto classificato catastalmente come C/6 ubicato nell'ambito della frazione di residenza;
- 3) L'aliquota agevolata può essere applicata ad **un solo immobile pertinenziale per tipologia** così come definito al punto 2;
- 4) Tutti i comproprietari dell'immobile, dichiarato pertinenziale all'abitazione principale di almeno uno degli stessi, possono applicare l'aliquota agevolata sulla pertinenza in questione;
- 5) Al fine di beneficiare dell'aliquota agevolata è necessaria, la presentazione da parte del contribuente interessato, di una autocertificazione che attesti la presenza delle condizioni previste dai punti 2 e 3 e che consenta l'individuazione dell'immobile pertinenziale, da produrre all'Ufficio Tributi Comunale nei termini stabiliti per il versamento del saldo dell'Imposta Comunale sugli Immobili; in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro tale termine si decade dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata;
- 6) Tale autocertificazione è obbligatoria per il primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata e nel momento in cui non sono più ravvisabili le condizioni per la sua applicazione;
- 7) La dichiarazione di cui sopra non esonera dagli eventuali accertamenti che il Comune intenda compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertato dal Comune comporta, oltre al pagamento dell'imposta, l'addebito di sanzioni e di interessi di Legge;

ART. 2 - IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI

Agli immobili di civile abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela, ivi residenti, si può applicare un'aliquota agevolata.

L'applicazione dell'aliquota agevolata avviene a seguito di presentazione, entro il 20 dicembre di ciascun anno, di un'autocertificazione da parte del contribuente attestante la sussistenza delle condizioni suindicate.

Tale autocertificazione è obbligatoria per il primo anno di applicazione dell'aliquota agevolata e nel momento in cui non sono più ravvisabili le condizioni per la sua applicazione;

La dichiarazione di cui sopra non esonera dagli eventuali accertamenti che il Comune intenda compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertato dal Comune comporta, oltre al pagamento dell'imposta, l'addebito di sanzioni e di interessi di Legge.

ART. 3 - IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO

Agli immobili di civile abitazione dati in locazione con contratto registrato a soggetti ivi residenti è possibile applicare un'aliquota agevolata.

L'applicazione dell'aliquota agevolata avviene a seguito di presentazione, entro il 20 dicembre di ciascun anno, di un'autocertificazione da parte del contribuente attestante la sussistenza delle condizioni suindicate.

Tale autocertificazione, unitamente al contratto registrato e alla ricevuta del pagamento dell'imposta di registro, deve essere presentata annualmente, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata;

La dichiarazione di cui sopra non esonera dagli eventuali accertamenti che il Comune intenda compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertato dal Comune comporta, oltre al pagamento dell'imposta, l'addebito di sanzioni e di interessi di Legge.

ART.4 - MAGGIORE DETRAZIONE PRIMA CASA

1) Viene concessa una maggiore detrazione d'imposta alle categorie di soggetti passivi che versino in particolari condizioni di disagio economico-sociale così come specificato al punto 2) del presente, purchè risultino titolari di diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione su un unico immobile civile in cui vi abbiano la residenza anagrafica e su un altro immobile la cui rendita catastale non superi Euro 51,65 e che abbiano compiuto 60 anni di età alla data del 1 gennaio dell'anno dell'imposta.

2) a) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito, in relazione all'anno precedente, redditi annui lordi non superiori a:

- Euro 7.488,62 se composto da una persona;
- Euro 8.521,54 se composto da due persone con maggiorazione di Euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente.

b) soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persona non autosufficiente con attestato di invalidità non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a:

- Euro 9.296,22 se composto da una persona
- Euro 10.329,14 se composto da due persone con maggiorazione di Euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente.

Detti redditi devono provenire esclusivamente da:

- * pensioni INPS, gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, forme di contribuzione volontaria ed assicurativa;
- * rendita catastale della casa di abitazione;
- * rendite catastali diverse di importo non superiore a Euro 51,65.

I redditi sopra elencati sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.

Per reddito lordo si intende il reddito al lordo di oneri o qualsiasi ritenuta sia fiscale che previdenziale.

3) Il godimento dei suddetti benefici è condizionato alla presentazione da parte del contribuente interessato:

- di una domanda contenente una contestuale autocertificazione che attesti la presenza delle condizioni previste per la riduzione d'imposta e di redditi percepiti nell'anno precedente da inoltrarsi ogni anno all'Ufficio Tributi Comunale nei termini stabiliti per il versamento dell'acconto dell'Imposta Comunale sugli Immobili, pena l'esclusione dal beneficio.

La dichiarazione di cui sopra non esonera dagli eventuali accertamenti che il Comune intenda compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte debitamente accertato dal Comune comporta oltre al pagamento dell'imposta, l'addebito di sanzioni e di interessi di legge.

- 4) I parametri per la concessione dell'esenzione, qui fissati, saranno sostituiti da quelli definiti dall'indicatore della situazione economica e reddituale (ISEE) del contribuente, non appena tale metodologia venga applicata ed entri in vigore.

ART. 5 - IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

- 1) Gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in applicazione dell'articolo 8 comma 1 del D.L. 30 dicembre 1998 n. 504, come sostituito dell'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per poter usufruire della riduzione del 50% dell'imposta, devono presentare caratteristiche di fatiscenza. In particolare si intendono fabbricati inagibili o inabitabili quando sussiste una delle sottoelencate condizioni:
 - Mancanza totale degli intonaci interni ed esterni e di tutti gli infissi esterni (porte, finestre, persiane ecc.).
 - Mancanza dell'impianto idrico, elettrico e dei servizi igienici (questi ultimi limitatamente a quei fabbrica ove vi è la permanenza diurna e/o notturna di persone).
 - Mancanza parziale delle strutture orizzontali (solai, coperture) e/o verticali (muri perimetrali).
 - Strutture orizzontali (solai, coperture) e/o verticali (muri perimetrali) fatiscenti sia dal punto di vista statico sia per la protezione contro gli agenti atmosferici; in questo caso deve essere redatta perizia asseverata da tecnico abilitato.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente:
 - a) si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504;
 - b) hanno effetto dal periodo indicato nella dichiarazione ICI da presentare al comune nell'anno di inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità con allegata attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 3, comma 55, D.Lgs. 622);
 - c) l'Ufficio Tecnico Comunale, settore urbanistica, verificherà le dichiarazioni.
- 3) L'Ufficio Tecnico Comunale è autorizzato a richiedere al contribuente, per la redazione della perizia di cui all'articolo 8 comma 1 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3 della Legge del 23 Dicembre 1996, n. 622 l'importo di Euro 51,65.
- 4) L'importo di cui al comma 3) può essere modificato periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

ART. 6 – AGEVOLAZIONI PER I PROPRIETARI CHE AFFITTANO IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE

Sugli immobili adibiti ad uso abitativo, che vengono locati nell'anno precedente a soggetti ivi residenti, sulla base di contratti stipulati ai sensi dell'accordo definito tra le organizzazioni sindacali della proprietà CONFEDILIZIA, APPC, ANPE ed organizzazioni sindacali dei conduttori SUNIA, SICET, UNIAT, SAI, UNIONE INQUILINI, ai sensi degli art. 2 e 3 della legge n. 431 del 9.12.1998, verrà applicata, a partire dall'anno successivo, un'aliquota agevolata.

Per poter usufruire di tale agevolazione sarà necessario presentare all'Ufficio Tributi, nel corso dell'anno precedente all'applicazione dell'aliquota agevolata, una dichiarazione contenente i dati identificativi dell'immobile del conduttore e del proprietario ed alla quale dovrà essere allegato il contratto stipulato ai sensi del suddetto accordo.

La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini definiti comporterà la decadenza nell'applicazione dell'aliquota agevolata stessa.

La dichiarazione di cui sopra non esonera dagli eventuali accertamenti che il Comune intenda compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertato dal Comune comporta, oltre al pagamento dell'imposta, l'addebito di sanzioni e di interessi di Legge.

ART. 7 – AGEVOLAZIONI ATTE A FAVORIRE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1) Al fine di favorire l'insediamento di attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere o l'ampliamento di attività esistenti, si possono definire aliquote agevolate nei casi sotto indicati:

1. per le **aree edificabili** per le quali è stata rilasciata la concessione edilizia per la costruzione o ampliamento di unità immobiliari destinate alle attività in oggetto per **un massimo di tre anni dall'inizio lavori** (la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori);
2. per le **unità immobiliari di nuova costruzione** destinate alle attività in oggetto, per i **primi tre anni dalla data di ultimazione lavori** (la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata documentazione comprovante l'ultimazione lavori);
3. per le **unità immobiliari esistenti** da destinare alle attività in oggetto finalizzate all'inizio di nuove attività commerciali o all'ampliamento di attività già esistenti (intesa come apertura di unità locale), per un periodo di **tre anni dalla data di inizio attività nell'unità stessa**; (la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell'unità locale aggiuntiva e, qualora necessaria, la dimostrazione della richiesta del nuovo accatastamento dell'immobile)
4. Per le unità immobiliari di cui ai precedenti punti 2) e 3) , nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell'arco del triennio dalla data di inizio attività nell'unità stessa, l'aliquota agevolata viene concessa per un periodo complessivo massimo di 6 anni, purchè permanga tale condizione.

ART. 8 – ESERCIZI COLLINARI

Si possono definire aliquote agevolate per gli immobili classificati catastalmente come C/1 nei quali si svolgono effettivamente attività commerciali nei centri collinari di Pozzuolo, Tre Strade, Solaro, Pugliola, La Serra e Carbognano.

ART. 9 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. I versamenti in autotassazione e quelli relativi ad avvisi di accertamento, liquidazione ed irrogazione di sanzioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili potranno essere effettuati:
 - ◆ presso il Concessionario alla Riscossione, Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.;
 - ◆ presso gli sportelli del Tesoriere Comunale;
 - ◆ in conto corrente postale direttamente intestato al Comune di Lerici;
2. Per il versamento devono essere utilizzati i bollettini approvati con il decreto del Ministero dell'Economia del 10.12.2001 e del 4.12.2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18.12.2001;

ART. 10 - REGOLARITA' DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DA CONTITOLARI

Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal contitolare cumulativamente anche per le quote inerenti agli altri comproprietari previa comunicazione all'Ufficio Tributi.

ART. 11 – COMPENSAZIONE FRA VERSAMENTI

Nel caso in cui in un anno d'imposta un contribuente abbia eseguito un maggior versamento è possibile richiederne la compensazione con versamenti dovuti per anni successivi. In tale fattispecie diventa obbligatoria la presentazione di una comunicazione indicante l'importo oggetto di compensazione e gli anni di imposta interessati.

ART. 12 – RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

Per ogni avviso di liquidazione e/o accertamento ICI notificato, emesso a seguito di parziale o omesso versamento dell'imposta o a seguito di omessa o infedele dichiarazione, è richiesto al contribuente il rimborso delle spese sostenute pari alle tariffe postali vigenti nel momento dell'emissione dell'avviso.

ART. 13 - COMPENSO INCENTIVI SU PROGETTO ICI

Le risorse ICI presunte potranno essere destinate percentualmente al:

- a) Progetto per recupero ICI;
- b) Ottimizzazione dei servizi informatici;
- c) Ulteriore potenziamento degli uffici rispetto alla situazione in essere;

Si rimanda alla Giunta Comunale per l'approvazione del progetto sui controlli da effettuarsi e sulla suddivisione della percentuale da assegnarsi alle varie tipologie di intervento così come definite al punto 1) lettera a), b), c);

ART. 14 – EFFICACIA

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 504 del 30/12/1992 ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2003 ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 488/2001.

Il presente regolamento deve essere inviato al Ministero delle Finanze, ai sensi del II comma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

- 2) Di dichiarare, con apposita e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile data l'urgenza di provvedere.